



## **Tribunale Ordinario di Locri**

Ufficio Fallimenti

Il giudice delegato dott.ssa Martina Castaldo,  
sciolta la riserva assunta all'udienza del 03.03.2021;

PREMESSO CHE

- in data 22 maggio 2020 [REDACTED] ha depositato una proposta di piano del consumatore;
- la domanda soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 bis legge n. 3/2012;
- dalla relazione del gestore della crisi nominato dall'O.C.C. dott. Garreffa Francesco si evince che:
  - a) il richiedente versa in uno stato di sovraindebitamento ed ha assunto i debiti in qualità di consumatore;
  - b) il ricorrente non è assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II;
  - c) il ricorrente non ha fatto ricorso nei precedente cinque anni ai procedimenti di cui alle sezioni I e II del medesimo capo II;
  - d) il ricorso è stato proposto al Tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1;
  - e) la proposta di piano è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2, 3 e 3 bis, ossia:
    - 1) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
    - 2) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
    - 3) l'attestazione sulla fattibilità del piano da parte del gestore della crisi nominato dall'occ;
    - 4) l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;
    - 5) la relazione particolareggiata del professionista designato contenente:
      - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;



- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
  - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- a carico del ricorrente [REDACTED] allo stato non pendono procedure esecutive immobiliari, come verificato ufficiosamente;

dalla relazione particolareggiata (cfr. pag. 12 tabella 2) si evince la sussistenza di una **esposizione debitoria a carico del ricorrente pari complessivamente ad euro 169.941,24** ed in particolare:

Tabella 2: Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	%
Mutuo Ipotecario immobiliare	138.602,68	81,56%	547,81	
Cessione del quinto Chirografaria	12.467,89	7,34%	205,00	
Tributi Erariali Diretti - Mobiliare	5.017,82	2,95%	0,00	
Fin. Credito al consumo	4.386,91	2,58%	208,94	
Carta di credito - tutte	3.163,97	1,86%	124,00	
Tributi	2.397,94	1,41%	0,00	
Tributi Erariali indiretti - Mobiliare	1.119,31	0,66%	0,00	
Aggio	748,68	0,44%	0,00	
Tributi Enti locali	685,00	0,40%	0,00	
Tributi Erariali Diretti Interessi- Mobiliare	607,27	0,36%	0,00	
Apertura di credito in c/c	570,18	0,34%	0,00	
Interessi Tributi	173,59	0,10%	0,00	

- dalla

relazione particolareggiata si evince che il ricorrente:

- a) possiede un reddito mensile pari ad euro 1.651,00, ai quali va detratto l'importo di euro 1.150,00 per spese mensili necessarie, sicché **il reddito disponibile per il piano è pari ad euro 501,00 mensili** (cfr. pag. 17);
- b) propone un **piano della durata di anni 16 e mesi 6** che prevede una **rata mensile variabile di circa 500 euro** (cfr. pag. 20) ed una soddisfazione dei creditori chirografari nella percentuale del 2%;



c) CONSIDERATO CHE

- con all'udienza del 23.01.2020, il giudice supplente rinviava onde permettere il deposito del piano del consumatore, risultando agli atti solo la relazione particolareggiata, fissando l'udienza del 04.11.2020 ai fini dell'eventuale omologazione del piano, con termine per la comunicazione del ricorso e del presente decreto, a cura dell'OCC, ai creditori, entro e non oltre il 20.06.2020, presso la loro residenza o sede legale, anche a mezzo telegramma, raccomandata A/R, telefax o PEC;
- in data 10.09.2020 e 12.10.2020 il ricorrente ha comunicato il ricorso, il decreto di fissazione di udienza e la relazione particolareggiata ai creditori indicati nella relazione dell'occ ;
- si è costituita Compass Banca (che ha incorporato la Futuro S.p.a.) evidenziando la carenza del requisito di meritevolezza e chiedendo il riconoscimento del privilegio al suo credito ex art. 2751 bis 1° comma c.c., avendo ad oggetto quote di emolumenti cedute;
- con provvedimento del 12.01.2021 (sciolta la riserva del 11.01.2021) il giudice ha rilevato la necessità di sentire il creditore ipotecario essendo previsto il pagamento dello stesso con una moratoria superiore ad un anno senza prevedere la liquidazione del bene sul quale sussiste la causa di prelazione (alla luce di come interpretato l'art. 8 co. IV legge 3/2012, dalla giurisprudenza di legittimità cfr. Cass., I sez. civ., 17834/2019);
- all'udienza a trattazione scritta del 03.03.2021 il professionista designato depositava copia informatica della PEC ricevuta in data 18/02/2021 dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. la quale prestava assenso all'omologa del piano così come presentato

RITENUTO

Che alla luce delle modifiche apportate alla legge 3/2012 dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 Art. 4-ter che ha convertito in legge il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si ritiene meritevole il debitore in assenza di atti in frode, di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento;

che non si rilevano nel caso in analisi atti in frode o atti commessi con dolo o colpa grave;

che l'art. 4 ter L.n. 176 del 2020 ha previsto che *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne' far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*;

che, con riferimento alle contestazioni sollevate dalla Compass s.p.a., nella comparsa di costituzione si legge che *“il Sig. ██████████ che all'epoca della stipula*



del contratto di mutuo con FUTURO SPA nel 2016, per un montante di € 24.600,00 aveva già una entrata mensile decurtata della quota del quinto da corrispondersi all'altra finanziaria per il prestito concesso di € 11.000,00 ,dalla restituzione della rata per il mutuo ipotecario richiesto nell'anno **2006 per € 138.602,00** e altri numerosi finanziamenti tra i quali i due richiesti nel **2010 ad IDEA FINANZIARIA**" e che pertanto, un'attenta analisi del merito creditizio, poteva portare a diverse determinazioni in ordine alla concessione o meno del finanziamento;

che, ad ogni modo, nel caso di specie, con riferimento al credito vantato dalla Compass S.p.a., non opera il privilegio ex art. 2751 bis c.c. Infatti, come precisato dalla Suprema Corte: *"L'effetto traslativo della cessione può essere escluso o nell'ipotesi in cui esso abbia ad oggetto crediti futuri (nel qual caso il trasferimento a favore del cessionario si produce quando il credito ceduto viene ad esistenza) o quando, trattandosi di cessione con funzioni di garanzia, sia desumibile dalle clausole del contratto una chiara volontà negoziale delle parti nel senso che il cedente non intenda privarsi della titolarità del credito (Cass. 15 giugno 1964, n.1518), ma voglia, malgrado le forme, realizzare effetti minori, quali la mera legittimazione della controparte alla riscossione del credito stesso"* (Cass. Civ. 15.09.1972, n. 2746);

che la domanda di omologazione può essere accolta attesa l'ammissibilità della stessa e la convenienza per i creditori;

che il creditore ipotecario ha prestato il suo assenso all'omologa del piano anche se lo stesso prevede una moratoria superiore ad un anno e non preveda la liquidazione del bene su cui sussiste la causa di prelazione;

#### **P.Q.M.**

1) **omologa** il piano del consumatore depositata il 22 maggio 2020 da [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) residente a [REDACTED] in Via [REDACTED], così come predisposto dal gestore della crisi dott. Francesco Garreffa depositato il 20.05.2020, **disponendo** che i pagamenti avvengano nei tempi e nella misura indicate nel piano medesimo;

2) **onera** l'OCC di vigilare sull'esatto adempimento del piano, comunicando in modo puntuale e tempestivo ai creditori ogni eventuale irregolarità, inadempimento o ritardato adempimento dei debitori rispetto a quanto previsto nel piano;

4) **onera** l'OCC di provvedere alla trascrizione del presente decreto sul bene di proprietà del ricorrente;

5) ai sensi dell'art 12 ter, co 1 legge n. 3/2012 **dispone** che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta di piano;



6) per l'effetto, si **dispone** la cessazione di tutte le azioni esecutive eventualmente medio tempore intraprese nei confronti dei debitori;

7) ai sensi dell'art. 13 co. 3 legge n. 3/2012, dispone che **non si proceda** alla cancellazione della trascrizione del pignoramento delle predette eventuali procedure esecutive immobiliari fino alla completa esecuzione del piano.

**Si comunichi alle parti costituite ed al gestore della crisi dott. Francesco Garreffa.**

Locri, 18/03/2021

**Il Giudice**

*dr. Martina Castaldo*

